

Edizione di lunedì 18 gennaio 2016

ENTI NON COMMERCIALI

[Il Coni e le nuove professioni sportive](#)

di **Guido Martinelli**

PENALE TRIBUTARIO

[Legittimo il sequestro in caso di operazioni soggettivamente inesistenti](#)

di **Luigi Ferrajoli**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Al via l'interpello probatorio](#)

di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

[Estromissione agevolata dell'immobile con base imponibile Iva a rischio](#)

di **Luca Caramaschi**

IVA

[L'opzione per l'IVA di gruppo in scadenza il 16 febbraio](#)

di **Federica Furlani**

BACHECA

[Immobili: disciplina tributaria, estromissione agevolata e altre recenti novità](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributarî**

ENTI NON COMMERCIALI

Il Coni e le nuove professioni sportive

di **Guido Martinelli**

Le competenti Commissioni Parlamentari hanno espresso il loro parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/55/UE (che ha modificato la direttiva 2005/36/CE), in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale norma avrà, una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, un effetto impattante anche sul mondo dello sport. Infatti l'art. 5, andando a modificare il medesimo articolo del D.Lgs. 09.11.2007 n. 206, nell'individuare le Autorità competenti al **riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi attribuisce al Comitato Olimpico nazionale italiano la competenza per il riconoscimento delle "professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara"**. Nonché al Ministero delle Infrastrutture la competenza per quella di **"assistente bagnante"**.

Questo comporterà che se detti professionisti intenderanno fornire i propri servizi in un altro paese dell'Unione, rispetto a quello di residenza, in modo temporaneo, potranno farlo in base a come sono costituiti (ossia il loro diritto di esercizio) nel loro paese di origine.

Ciò avrà delle indubbie ripercussioni anche nel mondo dei "lavoratori dello sport". Ben sappiamo come in Italia la legge 91/81, preposta alla definizione del professionismo sportivo ha trovato applicazione solo in quattro discipline (calcio, pallacanestro, golf e motociclismo). Ne dovrà derivare, a seguito della iniziativa di ispirazione comunitaria, che la platea dei **"professionisti dello sport"** si dovrà necessariamente allargare.

Con conseguente necessità, "finalmente" di fare chiarezza sulla disciplina dei rapporti di lavoro nei settori ad oggi non professionistici (o come si dice in maniera imperfetta, dilettantistici) dello sport italiano.

Partendo, magari, proprio dalla disciplina dell'**art. 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81** sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro entrato in vigore lo scorso primo gennaio.

Ci riferiamo, in particolare, al disposto della lettera d) del secondo comma, laddove **esclude le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche dalla applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato** se svolte in maniera personale, continuativa e *"le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro"*, esclusione che, visto il tenore della norma, non troverebbe applicazione in favore delle collaborazioni poste in essere in favore dei comitati del Coni, delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva.

Si dovrebbe partire probabilmente da un chiarimento circa il riferimento all'art. 90, L. 289/2002. L'attuale testo parla di *"prestazioni di lavoro ... come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*. Non si vuole, in questa sede, fare l'esegesi letterale della norma ma è sufficiente rileggerla con attenzione per capire che **il riferimento al "maschile" (individuati e disciplinati) risulterebbe riferibile solo agli Enti di Promozione Sportiva che non hanno, invece, alcuna specifica attinenza alla norma citata.**

Il riferimento sarebbe, invece, più opportunamente da farsi al "femminile" (*individuate e disciplinate*) ma andrebbe comunque chiarito se la lettura corretta sia: *"le collaborazioni di cui all'art. 90 ... rese ai fini istituzionali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"* oppure se si debba leggere come *"le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90"*.

Nel primo caso, anche se in maniera imperfetta e criticabile (l'art. 90, infatti, prevede solo le collaborazioni amministrativo gestionali e non anche l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche), **potrebbe comunque leggersi un riferimento all'art. 67 del Tuir** (compensi sportivi) che potrebbe costituire, sotto il profilo lavoristico, il completamento del profilo fiscale sui compensi sportivi dilettantistici, facendone, pertanto, una categoria giuridica distinta e autonoma rispetto alle fattispecie di lavoro autonomo e subordinato.

Nel secondo, avremmo una possibile collaborazione coordinata e continuativa sportiva che nulla sembra possa ricondurre ai compensi sportivi disciplinati dall'art. 67 del Tuir. Pertanto **i compensi agevolati sarebbero applicabili solo a quelle prestazioni su base associativa la cui causa sia diversa da quella lavorativa.**

Ma il tema appare ancora più problematico ove si voglia fare riferimento alle collaborazioni poste in essere da parte dei comitati territoriali del Coni, delle Federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Non vi è dubbio che, nella maggior parte dei casi, trattasi di attività caratterizzate dallo svolgimento a titolo personale, continuativo e organizzate dall'ente sportivo sotto il profilo dei tempi e luoghi di lavoro.

Ma, in questo caso, ove la prestazione fosse qualificabile come "di lavoro", non potendosi applicare la deroga sopra illustrata, prevista come citato solo per le società e associazioni sportive dilettantistiche, sarebbe necessario applicare a queste collaborazioni "la disciplina del rapporto di lavoro subordinato".

Ove non volessimo considerare una mera "dimenticanza" quella del legislatore, dovremmo individuarne una *ratio* che al momento ci sfugge.

PENALE TRIBUTARIO

Legittimo il sequestro in caso di operazioni soggettivamente inesistenti

di **Luigi Ferrajoli**

La Cassazione è tornata ad occuparsi del **sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente** in relazione al reato di **dichiarazione fraudolenta**, delitto previsto e punito dall'**art.2 del D.Lgs. n.74/00**.

In particolare, la Sezione Terza Penale della Suprema Corte, con la **sentenza n. 46857** depositata in data 26.11.2015, si è pronunciata con riferimento alla **misura cautelare reale** applicata su beni immobili, mobili registrati, somme depositate sul conto corrente, polizze assicurative ed altre disponibilità finanziarie a seguito di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, in base ad un'ipotesi accusatoria di utilizzazione di fatture per **operazioni soggettivamente inesistenti** da parte di una società.

Innanzitutto, il Giudice di legittimità ha affermato che il sequestro in esame può ben essere disposto non solo per il **prezzo**, ma anche per il **profitto** del reato e che tale principio resta valido anche a seguito delle modifiche apportate dalla **legge n. 190/12** all'**art.322-ter c.p.** che attualmente prevede che *"Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"*.

Inoltre, la Cassazione, riportandosi a quanto statuito dalle Sezioni Unite con il **provvedimento n. 25932 del 2008**, ha evidenziato che l'impugnazione in sede di legittimità avverso le misure cautelari reali è ammessa soltanto per **violazione di legge**, ossia nelle ipotesi di **errores in iudicando** o **in procedendo**, ovvero qualora i vizi di motivazione del provvedimento siano tali da potersi ritenere del tutto **mancanti** o **privi dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza** (secondo la Cassazione, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non è mancante né apparente, in quanto il decreto di sequestro preventivo e l'ordinanza del Tribunale della libertà si integrano vicendevolmente).

Il passaggio più importante che si legge nella motivazione della sentenza in oggetto appare tuttavia quello in cui si afferma che il **sequestro finalizzato alla confisca del prezzo, prodotto o profitto del reato è legittimo** anche nell'ipotesi di utilizzazione nella dichiarazione fiscale di **fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti**.

La Suprema Corte, infatti, ha ripercorso i seguenti punti: a) **l'inesistenza soggettiva** delle operazioni rientra nella previsione della fattispecie incriminatrice; b) qualora la fattura venga emessa da **soggetto diverso** da colui che ha effettuato la cessione o la prestazione, **viene a mancare il presupposto della detrazione dell'IVA**; c) **l'art.7 del D.P.R. n.633/72**, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, **impone il versamento dell'imposta** (per l'intero ammontare indicato in fattura) e **ne impedisce la detrazione**; d) *"Il versamento dell'IVA ad un soggetto che non sia la genuina controparte"* apre la strada ad un **indebito recupero dell'imposta** *"con effetto dirompente nel complessivo sistema dell'IVA"*.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, il rapporto tributario tra il **cedente/prestatore di servizi e l'Erario** deve essere tenuto distinto da quello tra il **cessionario/cedente e l'Amministrazione finanziaria**.

I principi in esame, per la Cassazione, si applicano sia alle ipotesi di false fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, sia a quelle relative ad operazioni solo soggettivamente inesistenti e dunque si attagliano anche alle c.d. **"frodi carousel"**, ossia ai casi in cui ***"la merce acquistata dal contribuente che esercita il diritto alla detrazione IVA proviene in realtà da soggetto diverso da quello fittiziamente interposto che ha emesso la fattura, incassando l'IVA in rivalsa ed omettendo poi di versarla all'Erario"***.

Ciò detto, la Cassazione tuttavia non dimentica di segnalare le impostazioni assunte dalla **Corte di Giustizia**, che mitigano la rigidità dell'assunto indicato. Secondo la giurisprudenza della Corte europea, infatti, in ossequio ai principi della **tutela dell'affidamento** e della **certezza del diritto**, la possibilità di detrarre l'IVA non può essere negata al committente/cessionario in buona fede che dimostri di non avere avuto, né potuto avere con le ragionevoli precauzioni, ***"la consapevolezza di partecipare, con il proprio acquisto, ad illecito fiscale"***.

Nel caso in esame, viceversa, la Suprema Corte ha ritenuto che vi fosse tale consapevolezza e pertanto ha rigettato il ricorso.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Al via l'interpello probatorio

di **Sandro Cerato**

Con il **D.Lgs. n. 156/2015** il legislatore ha **riformato la normativa in materia di interpello** a partire dal 1° gennaio 2016. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 sono state fornite le indicazioni operative per la gestione delle istanze di interpello secondo le nuove regole. In questo intervento ci si occupa di analizzare la tipologia di **interpello probatorio**, ricordando tuttavia che oltre a quella in esame vi sono altre tre tipologie di interpello: ordinario, anti-abuso e disapplicativo.

L'interpello probatorio è regolato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il quale autorizza il contribuente a richiedere all'Amministrazione risposte in merito a fattispecie concrete e personali relativamente alla **sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali**. I casi espressamente previsti sono i seguenti:

- valutazione in merito alla dimostrazione delle condizioni esimenti previste **dall'articolo 110 del TUIR** e concernenti le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi cd "*black list*";
- dimostrazione delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 167 del TUIR in tema di **Controlled Foreign Companies**;
- non applicazione, ai sensi dell'art. 113 del TUIR, **da parte degli enti creditizi, del regime proprio delle partecipazioni di cui all'articolo 87 del TUIR** a quelle acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia. Nel caso l'ente creditizio non intenda applicare il regime di cui all'articolo 87 e non avesse presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non avesse ricevuto risposta positiva è tenuto a segnalarlo nella dichiarazione dei redditi;
- dimostrazione, ai sensi dell'art. 124 del TUIR, in tema di **consolidato nazionale**, che a seguito dell'effettuazione di operazioni di riorganizzazione generalmente interruttrive dello stesso, vi siano ancora i requisiti previsti dall'art. 117 del TUIR e seguenti. Il comma 5 bis dell'art. 124 del TUIR dispone l'obbligo in capo alla società o ente controllante, che intenda continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero a seguito di presentazione non abbia ricevuto risposta positiva, di segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi;
- **richiesta di accesso al consolidato mondiale** di cui all'articolo 132 del TUIR. L'istanza

diventa ora facoltativa, mentre prima era obbligatoria. Vale anche per tale fattispecie la segnalazione da effettuarsi in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi nei casi in cui non sia stata prodotta istanza di interpello oppure anche se prodotta non abbia dato esito positivo;

- esibizione da parte delle **società “non operative”** dei requisiti di cui all'articolo 30 della L. 724/1994. Il comma 12 dell'art. 7 elimina il riferimento alla facoltà di richiesta di disapplicazione ai sensi dell'art. 37 bis comma 8 del DPR 600/73. Nei casi di non presentazione dell'istanza o di risposta contraria il contribuente è tenuto a darne segnalazione nella dichiarazione dei redditi;
- richiesta di una valutazione, **in tema di beneficio ACE**, di operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici, come stabilito dall'articolo 10 del decreto ministeriale 14 marzo 2012. Nei casi di non presentazione dell'istanza o di risposta contraria il contribuente è tenuto a darne segnalazione nella dichiarazione dei redditi

La risposta, scritta e motivata, è notificata o comunicata all'istante entro il termine di **120 giorni** e si intende **notificata o comunicata al momento della ricezione** da parte del contribuente. Inoltre è stato disposto che nel caso in cui la Direzione regionale reputi che una risposta sia soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 L. 212/2000, provvederà ad inoltrarla comunque alla Direzione Centrale competente. Nella circostanza in cui venga trasmessa l'istanza alla Direzioni Centrale competente, la stessa fornisce **direttamente la risposta al contribuente** e, ove sussistono i presupposti, provvedono alla pubblicazione della medesima in forma di **risoluzione o circolare**. La trasmissione di un'istanza alla Direzione Centrale effettuata ai sensi dei punti 2.6. e 2.7 del Provvedimento non ha effetto sul decorso dei termini per la risposta al contribuente.

Il comma 3, relativamente alle disposizioni concernenti il silenzio-assenso, specifica che quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Inoltre si precisa che tutti gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.

AGEVOLAZIONI

Estromissione agevolata dell'immobile con base imponibile Iva a rischio

di **Luca Caramaschi**

La Legge di Stabilità per l'anno 2016 recentemente approvata (legge n.208/15) ripropone l'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale, introdotta una prima volta nell'ordinamento con la L. 413/1991, riproposta in seguito con la L. 449/1997 e L. 448/2001 e da ultimo con la L. 244/2007 (Finanziaria 2008). La nuova disposizione prevede che entro il 31 maggio 2016 l'imprenditore individuale possa estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione), con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

A differenza delle precedenti disposizioni che in passato hanno consentito all'imprenditore di estromettere l'immobile, l'odierna agevolazione non prevede una maggiorazione dell'imposta sostitutiva del 30 per cento con la quale definire l'Iva, che pertanto viene assoggettata alle **ordinarie regole Iva** previste per tali operazioni, che ai fini di tale tributo vengono sostanzialmente assimilate alle cessioni (con conseguente applicazione della disciplina recata dai punti 8-bis e 8-ter dell'art.10 del DPR 633/72).

Si tenga tuttavia presente che l'operazione di estromissione dell'immobile non è soggetta ad Iva nelle ipotesi in cui l'immobile venga acquistato da un privato o provenga dal patrimonio personale dell'imprenditore, sia stato acquisito prima della entrata in vigore dell'Iva (1° gennaio 1973) oppure non sia stata detratta l'Iva all'atto del relativo acquisto. La CM 40/E/02 ha ricordato che l'estromissione dell'immobile è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva anche se sullo stesso sono stati sostenuti interventi di recupero edilizio, per i quali, invece, si è provveduto alla detrazione dell'imposta (in tal caso, opererà l'eventuale rettifica ai sensi dell'art.19-bis2 DPR 633/72 qualora le stesse siano incrementative del valore dell'immobile e non abbiamo esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione).

Vale inoltre la pena ricordare che l'estromissione non è soggetta né ad imposta di registro né ad imposte ipo-catastali, posto che a fronte dell'estromissione non si verifica alcun atto scritto né alcuna variazione o annotazione catastale.

Ai fini Iva, quindi, come ricordato anche dall'Agenzia delle entrate nella CM 40/E/02 riferita alla precedente agevolazione, l'operazione di estromissione va inquadrata tra quelle considerate di "autoconsumo" ai sensi dell'art.2 secondo comma n. 5 del DPR 633/72 e che quindi determinano la base imponibile secondo le regole previste dalla lettera c) comma 2 dell'art.13 del medesimo decreto.

È proprio in relazione a tale ultima previsione che occorre svolgere alcune importanti considerazioni, posto che il “tradizionale” criterio del valore normale ha lasciato il posto nell’oramai lontano 2009 a nuovi criteri mai chiariti fino in fondo dalla stessa Agenzia delle entrate.

In particolare tra le numerose novità recate, in materia di Iva, dalla **legge 7 luglio 2009, n. 88 (meglio nota come “Legge Comunitaria 2008”)**, particolare rilevanza riveste la nuova modalità di individuazione della **base imponibile Iva per le operazioni senza corrispettivo**, in relazione alle quali si è passati dal criterio del valore normale a quello del costo. Più precisamente, in base alla novellata formulazione dell’art.13, comma 2, lett. c) del DPR 633/72 – introdotta dall’art. 24, comma 4, lettera b) della citata legge comunitaria – l’importo sul quale si determina l’Iva deve essere commisurato facendo riferimento *“al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento di effettuazione delle operazioni, nei casi di cessioni gratuite, di autoconsumo e di assegnazioni ai soci”*.

Con particolare riferimento, quindi, a queste cessioni *“senza corrispettivo”* dubbi sono stati sollevati in ordine al significato da attribuire alla precisazione di ordine temporale secondo cui il prezzo di acquisto o di costo del bene, che ora costituisce la base imponibile Iva in luogo del valore di mercato, deve essere determinato *“nel momento in cui si effettuano tali operazioni”*. Nel caso quindi della estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale che debba auto fatturarsi il bene, ci si interroga su quale sia il valore da prendere in considerazione in termini di base imponibile da indicare nell’autofattura.

Posto, infatti, che non è più ammesso l’utilizzo del parametro rappresentato dal valore normale determinato al momento di estromissione del bene dall’azienda, ci si chiede se rilevi il mero prezzo d’acquisto assunto tale e quale o se, invece, non si debba tener conto anche della svalutazione del valore del bene connessa all’usura, oltre che degli eventuali costi sostenuti per riparare, completare o migliorare il bene. Qualora, poi, fosse corretta quest’ultima soluzione, ci si domanda, altresì, se la grandezza in questione possa essere rappresentata

- dal valore contabile residuo del bene, ovvero
- dal costo storico assunto al netto del fondo di ammortamento (residuo valore contabile).

Nel silenzio dell’Amministrazione finanziaria, che sino ad oggi non ha emanato alcuna circolare esplicativa sulla normativa in commento (forse il ritorno di questa agevolazione ne sarà l’occasione), la soluzione dei problemi applicativi suaccennati non è agevole.

Un’utile indicazione a dissipare, almeno in parte, i dubbi sull’interpretazione del nuovo criterio viene fornita dalla sentenza della **Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2001** – procedimenti riuniti **C-322/99 e C-323/99 (sentenza “Fischer”)** – secondo cui la base imponibile della cessione gratuita coincide con il “valore residuo del bene al momento del prelievo”. La medesima sentenza precisa altresì che, nella quantificazione di detto “valore residuo”, occorre tener conto

anche delle spese relative agli interventi consistenti nell'incorporazione nel bene principale oggetto di cessione di altri beni che ne abbiano comportato *“un incremento duraturo di valore ..., non interamente esaurito al momento del prelievo”*. Tale affermazione consente di sostenere, da un lato, che non concorrono a formare la base imponibile del bene oggetto di cessione gratuita le spese relative agli interventi di ordinaria manutenzione, cioè agli interventi che non si traducono in un incremento di valore del bene; dall'altro, che nella determinazione del costo *“attualizzato”* occorre tener conto della svalutazione del valore del bene dovuta all'usura.

In dottrina, l'intervento interpretativo più importante sulla questione in esame è stato, sino a questo momento, quello di **Assonime**, la quale con la **circolare n.42 del 13.10.2009** ha affermato che, ai fini della determinazione dell'imponibile, non può essere considerato il mero prezzo di acquisto del bene, ma dovrebbero assumere rilevanza anche tutte le spese sostenute per apportare miglioramenti al bene stesso durante la sua vita aziendale, sempreché si tratti, naturalmente, di spese relative ad acquisti di beni e servizi in relazione ai quali sia stata applicata l'imposta e sia stata operata la detrazione della medesima; cosicché, per esempio, non devono essere considerate le spese relative al personale impiegato nella manutenzione del bene, in quanto trattasi di spese escluse dal campo di applicazione dell'Iva. Assonime ha inoltre sottolineato che la previsione normativa secondo cui, per le cessioni in parola, il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo devono essere *“determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”*, implica che detto prezzo non può essere assunto *“tal quale”*, dovendosi quantificare il deprezzamento del bene dovuto all'usura.

Quindi, riassumendo, la nuova base imponibile delle cessioni senza corrispettivo corrisponderebbe alla somma dei prezzi pagati per l'acquisto dei beni e dei servizi (a Iva detratta) che hanno consentito di ottenere il bene oggetto di cessione (*rectius*, estromissione), assunta al netto dell'eventuale deprezzamento subito dal bene stesso nell'espletamento della propria funzione economica all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Quindi:

$$\text{Prezzo acquisto bene (a Iva detratta) + Spese relative ad interventi incrementativi (a Iva detratta) - Deprezzamento dovuto all'usura}$$

Base imponibile Iva della cessione senza corrispettivo

In base al ragionamento sin qui condotto, la base imponibile Iva di un bene strumentale ceduto gratuitamente o auto consumato tenderebbe a coincidere con il **valore contabile residuo** (costo storico al netto del fondo di ammortamento) del bene stesso, salvo l'irrilevanza

delle spese non soggette ad Iva od in relazione alle quali non è stata operata la detrazione dell'imposta, e sempreché sia corretto assumere, come valore consumato del bene, il suo valore già ammortizzato.

Se così non fosse, allora non sapremmo davvero quale criterio alternativo adottare. D'altro canto, se si valutasse il deprezzamento in un'ottica di mercato, significherebbe rimettere in gioco il criterio del valore normale, non più previsto dalla normativa vigente.

IVA

L'opzione per l'IVA di gruppo in scadenza il 16 febbraio

di **Federica Furlani**

Chi fa parte di un "gruppo" ha tempo fino al prossimo 16 febbraio per valutare l'opportunità di avvalersi della procedura "Iva di gruppo".

Il **16 febbraio 2016** è infatti l'ultimo giorno utile per effettuare la relativa adesione, presentando all'Agenzia in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), il **modello IVA 26**.

Va tuttavia osservato che tale termine non è perentorio: l'istituto della c.d. "*remissione in bonis*", disciplinato **dall'art. 2 del D.L. 16/2012**, consente comunque l'accesso alla citata liquidazione di gruppo (come confermato nella C.M. 38/E/2012) "**sanando**" la mancata presentazione del modello laddove:

1. vi siano i **requisiti sostanziali** di accesso al regime opzionale;
2. la **violazione non** sia stata ancora **contestata**, né siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche con riferimento all'Iva;
3. **venga effettuata la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile** (ad esempio: 30/09/2016 per la mancata presentazione del modello 26 entro il 16/2/2016 per l'IVA di gruppo 2016);
4. venga contestualmente versata la **sanzione di 258 euro** (senza fruire della compensazione con crediti in F24) utilizzando il codice tributo 8114 istituito con la R.M. 46/E del 11/5/2012.

Il modello di "Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e Comunicazione delle variazioni" deve essere **presentato dagli enti o società controllanti** che si vogliono avvalere, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell'Iva relativamente ad una o più società considerate controllate.

Non è pertanto sufficiente il **comportamento concludente** ai fini dell'efficacia dell'opzione stessa ma è richiesta la presentazione dello specifico modello entro il 16 febbraio.

La disciplina dell'IVA di gruppo è prevista dall'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. 633/72 ed è regolamentata dal D.M. 13/12/1979 e dal Provvedimento 171422 del 6/12/2010. Tale procedura consente **l'estinzione automatica, all'interno del gruppo, delle posizioni creditorie IVA in capo ad alcune società, con quelle debitorie di altre società**. È prevista, infatti, la concentrazione in capo all'ente o società controllante degli obblighi relativi ai versamenti

periodici IVA (siano mensili, trimestrali ordinari o speciali, da acconto o conguaglio da dichiarazione annuale), per l'ammontare complessivo ed al netto delle eccedenze detraibili.

Possono accedere a tale procedura, fermo il rispetto delle altre condizioni previste, le **società di capitali** (Spa, Sapa e Srl) **residenti**; sono escluse le società di persone, anche se controllano un soggetto Ires.

Le **società controllate** devono inoltre avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 13/12/1979 ossia:

- le azioni o quote devono essere possedute dalla controllante per una **percentuale superiore al 50%** del capitale (la percentuale va depurata delle azioni prive di diritto di voto);
- la partecipazione, nei limiti di cui sopra, deve sussistere **dall'inizio dell'anno solare precedente** (ad esempio, ferma restando la preventiva presentazione telematica del modello 26: per l'accesso nel 2016 è necessario il possesso dal 01/01/2015).

Anche le **società estere** possono accedere al regime IVA di gruppo ma, oltre ai consueti requisiti di controllo, dovranno:

- essere residenti in un altro Paese membro dell'Unione europea;
- essere costituite in forma equivalente a quella di società di capitali di diritto italiane;
- essere identificate nel territorio dello Stato, in maniera diretta oppure attraverso un rappresentante fiscale o una stabile organizzazione.

La dichiarazione, che ha la finalità di manifestare la volontà di adesione e di attestare la sussistenza dei requisiti delle società partecipanti, è vincolante ed ha **validità per il solo intero anno solare in cui è presentata** (va quindi presentata ogni anno se si intende continuare ad avvalersi della liquidazione di gruppo) per tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, qualora non intervengano variazioni che determinano il venir meno dei requisiti richiesti.

Lo stesso modello va inoltre presentato dagli enti o società controllanti per comunicare, **entro 30 giorni**, le **variazioni intervenute nel corso dell'anno** e relative ai dati indicati in occasione della presentazione della dichiarazione di adesione (articolo 3, comma 4, del Dm 13/12/1979).

Il modello è costituito da:

- il **frontespizio**, che richiede l'indicazione dei dati relativi all'ente o società controllante, la sottoscrizione e l'impegno alla presentazione telematica;
- il **modulo**, in cui vanno indicati:

1. nel **quadro A** i dati relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo;
2. nel **quadro B** i dati delle società partecipanti alla catena di controllo ma che rinunciano

ad avvalersi della liquidazione di gruppo.

BACHECA

Immobili: disciplina tributaria, estromissione agevolata e altre recenti novità

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

[Il seminario](#) ha ad oggetto la complessa disciplina tributaria degli immobili, dalle imposte dirette a quelle indirette (Iva, registro e ipo-catastali), avendo anche riguardo ai tributi locali e all'aspetto dell'accertamento. Peraltro, la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto rilevanti novità sulla materia come l'estromissione agevolata, la rivalutazione, la rideterminazione del costo nonché la proroga delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione e il risparmio energetico. Una ragione in più, quindi, per non perdere l'opportunità di tenersi aggiornati.

PROGRAMMA

Immobili dei soggetti non imprenditori

L'inquadramento generale ed il funzionamento del catasto (cenni)

Le tipologie di reddito: redditi fondiari e redditi diversi

I redditi non determinabili catastalmente e gli immobili detenuti all'estero

Gli immobili detenuti dalle società semplici e dagli enti non commerciali

Gli immobili dei professionisti: strumentali e a uso promiscuo

Le detrazioni per la ristrutturazione e il risparmio energetico

La cessione del diritto di cubatura e del diritto di superficie

Legge Stabilità 2016 e rideterminazione del costo di acquisto dei terreni

Immobili detenuti dalle imprese

Gli immobili detenuti dall'imprenditore individuale

L'utilizzo promiscuo dell'immobile a cura dell'imprenditore individuale

Le società immobiliari di vendita, di costruzione e di gestione

Società immobiliari «di comodo»: problematiche e soluzioni possibili

Gli immobili merce: tipologie e tassazione diretta

Gli immobili strumentali: tipologie e determinazione del reddito

Gli immobili patrimonio: rappresentazione in bilancio e trattamento tributario

L'assegnazione e i conferimenti di immobili: l'impatto per società e soci

La legge di Stabilità 2016 e l'estromissione agevolata degli immobili

L'ennesima rivalutazione dei beni dell'impresa introdotta dalla Stabilità 2016

Imposte indirette, tributi e accertamento

Trattamento tributario delle cessioni dei terreni e dei fabbricati

La locazione dei fabbricati abitativi e strumentali e dei terreni

Il trattamento Iva degli interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili

Il reverse charge nel comparto dell'edilizia: applicazione e recenti interventi

Come sono cambiate le imposte di registro, ipotecaria e catastale

L'imposta sulle successioni e donazioni: presupposti, aliquote e franchigie

Peculiarità e trattamento tributario del rent to buy

IMU e ultime novità (cenni)

Gli accertamenti sugli immobili: modalità, sistema "prezzo-valore", dichiarazioni sostitutive e poteri di controllo

CORPO DOCENTE

Fabrizio Giovanni Poggiani